

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1169 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2015

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lituania e Polonia

[notificata con il numero C(2015) 4712]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (2) Nel maggio 2015 diversi casi di peste suina africana in cinghiali sono stati notificati dalla Polonia nel comune (gmina) di Michalowò, e successivamente dalla Lituania nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai e Kėdainiai e dall'Estonia nel comune (vald) di Tūri all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione 2014/709/UE. Tali casi si sono verificati nelle zone elencate nella parte I di tale allegato o in zone elencate nelle parti II e III che si trovano in prossimità delle zone della parte I.
- (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoonosaria in relazione a tale malattia in Estonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell'attuale situazione zoonosaria per quanto riguarda tale malattia nei tre suddetti Stati membri.
- (4) La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto essere modificata per modificare le zone dell'Estonia, della Lituania e della Polonia elencate nelle parti I e II.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

